

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 25 novembre 2024, n. 166
Reg. (UE) 2020/1201 s.m.i.- D.Lgs 19 del 02/02/2021 - D.G.R. n. 1866/2022 e s.m.i. Prescrizione di estirpazione di n. 38 piante infette da *Xylella f.* (art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201) in agro di Massafra (TA) - Area delimitata a *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST 53* - zona di applicazione di misure di contenimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- La D.G.R. n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- La D.G.R. n. 788 del 11/06/2024 avente ad oggetto 'Proroga incarico di direzione della Sezione Osservatorio Fitosanitario afferente al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- La D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- La D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- La D.G.R. del 18/12/2023, n. 1908 avente ad oggetto "Adozione dei criteri per l'istituzione e il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione della Regione Puglia, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del CCNL funzioni locali del 16 novembre 2022";
- La DDS n. 51 del 03/05/2024 di conferimento incarichi di Elevata Qualificazione per la gestione delle emergenze fitosanitarie alle dipendenze della Sezione Osservatorio fitosanitario integrata dalla DDS n. 00124 del 03/10/2024.

VISTI ALTRESI'

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;

- Il Reg. di esecuzione (UE) 2024/1320 del 15 maggio 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda l'elenco delle zone infette ai fini del contenimento della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*);
- Il Reg. (UE) 2024/2507 del 26 settembre 2024 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 per quanto riguarda l'elenco delle specie di piante non esentate dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante;
- Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019;
- La legge n. 14 del 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali";
- La legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia" (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
- La legge Regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla *Xylella*;
- Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
- Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 169819 del 13/04/2022 "Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante";
- La Determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022 di aggiornamento delle procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di *Xylella fastidiosa* nella Regione Puglia;
- La D.G.R. n. 1866 del 12/12/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) in Puglia" biennio 2023-2024 integrata dalla D.G.R. n. 570 del 26/04/2023.
- La D.G.R. n. 994 del 15/07/2024 che ha istituito il regime di aiuto per sostenere le imprese vivaistiche, proprietari e conduttori di terreni agricoli che estirpano le piante infette da *Xylella* e ha approvato i criteri e la metodologia di stima degli indennizzi.

PREMESSO CHE

- *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserita nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l'Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- L'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- L'Osservatorio fitosanitario con atto dirigenziale N. 158 del 18/11/2024 ha aggiornato in Puglia, l'area delimitata a "*Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST53*" costituita da:
 - zona infetta in cui si applicano misure di contenimento, di cui agli articoli da 13 a 17 del Reg.(UE) 2020/1201 e s.m.i., che comprende un territorio di larghezza di 2 chilometri dalla zona infetta che si estende dallo Jonio all'Adriatico;

- zona cuscinetto che comprende un territorio di larghezza di 5 chilometri dalla zona infetta che si estende dallo Jonio all'Adriatico;
- Il MIPAAF con Decreto del 24 gennaio 2022 che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia, ha indicato il CNR e il CREA quali laboratori riconosciuti per la caratterizzazione della sottospecie;
- La Regione Puglia, con deliberazione n° 591 del 03/05/2023, ha approvato e affidato all'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR - sede di Bari (di seguito CNR), il "Programma di attività a supporto della gestione fitosanitaria della *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia e dei patogeni e parassiti delle piante";
- L'Osservatorio fitosanitario, con determina n. 33 del 16/04/2024, ha aggiudicato il "Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia", ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, ai laboratori ufficiali designati e autorizzati ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 19/2021 ad operare nel territorio regionale e facenti parte della Rete nazionale dei laboratori, in particolare:
 - CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
 - Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" Locorotondo (BA)- di seguito CRSFA;
 - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria - Univ. Foggia - di seguito UNIFG;
 - Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari- di seguito UNIBA-DISSPA.
- In Puglia sono presenti aree infette dalle tre sottospecie di *Xylella fastidiosa* e precisamente X. f. *fastidiosa* - X. f. *pauca* - X. f. *multiplex*;
- L'Osservatorio ha incaricato il CNR, laboratorio ufficiale designato e accreditato alla norma ISO17025 per la diagnosi di X. *fastidiosa*, nonché laboratorio Nazionale di riferimento per X. *fastidiosa* (DM del 24 gennaio 2022), di effettuare, per ogni pianta risultata infetta, la caratterizzazione della sottospecie mediante PCR in tempo reale sulla base di Dupas et al. 2019 di cui al Reg. (UE) 2024/2507.

PRESO ATTO CHE

- In agro di Massafra (TA) sono state individuate n° 38 (trentotto) piante di olivo infette a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*, di cui ai seguenti rapporti di prova eseguite dal CNR su campioni vegetali prelevati da Ispettori/Assistenti Fitosanitari, e pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it:
 - rapporto di prova 154P/2024 CNR del 11/10/2024;
 - rapporto di prova 156P/2024 CNR del 17/10/2024;
 - rapporto di prova 158P/2024 CNR del 23/10/2024;
 - rapporto di prova 160P/2024 CNR del 22/10/2024;
 - rapporto di prova 161P/2024 CNR del 23/10/2024;
 - rapporto di prova 163P/2024 CNR del 22/10/2024;
- Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate dagli Ispettori e Agente fitosanitari, ha fornito all'Osservatorio fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sui quali insistono le piante infette di che trattasi, rappresentate nell'allegato 1/A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell'allegato 1/C, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Le piante infette ricadono nella zona infetta dell'area delimitata "*Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST 53*" in cui si attuano misure di contenimento (articoli da 12 a 17 del Reg. UE 2020/1201) di cui alla determina dirigenziale N. 158 del 18/11/2024.

CONSIDERATO CHE

- Il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19 del 02/02/2021 dispone che la protezione delle piante rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana;

- Il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;
- L'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- Il paragrafo 4.6 del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia" biennio 2023-2024" approvato con DGR n. 1866/2022, prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza.

PRESO ATTO CHE

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 05/09/2019, ha statuito che l'Autorità competente deve procedere con immediatezza all'attuazione delle misure fitosanitarie nell'ambito della gestione dell'emergenza fitosanitaria.

RICHIAMATI

Gli articoli 500 e 650 del codice di procedura penale, secondo cui la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale.

RITENUTO DI

- Dovere applicare con immediatezza, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201, le misure di estirpazione delle piante di olivo infette di cui al presente provvedimento, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica, che assumono iniziativa di profilassi internazionale, al fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
- dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7 giorni nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell'irreperibilità di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli beneficiari;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. Di prescrivere, ai sensi del comma 1, art. 13 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori di cui all'allegato 1/C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'estirpazione di n° 38 piante di olivo risultate infette da *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*, site in agro di Massafra (TA);
2. Di dare atto che le piante di olivo infette sono evidenziate nelle ortofoto di cui all'allegato 1/A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante infette è la seguente:
 - il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
 - il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
 - Portale www.emergenzaxylella.it,
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
 - il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all'Osservatorio (fra.palmisano@regione.puglia.it - m.cantatore@regione.puglia.it) e all'ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it), se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui all'allegato 1/B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it;
 - nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all'estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della E.Q. "Gestione dell'emergenza fitosanitaria *Xylella fastidiosa pauca*" (fra.palmisano@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
 - nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
 - se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna

- comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
- nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al presente provvedimento, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
 - le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti dell'Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti fitosanitari ARIF;
4. Di stabilire che il proprietario/conducente o ARIF, deve procedere all'estirpazione delle piante infette con la seguente modalità:
 - estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 - distruggere *in loco* tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conducente la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico.
 5. Di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
 - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento,
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante,
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
 6. Di stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'ispettore fitosanitario o ARIF, richieda al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
 7. Di stabilire che, qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette;
 8. Di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, un contributo previsto dal regime di aiuto di cui alla D.G.R. n. 994 del 15/07/2024. Il proprietario può comunicare all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato 1/B parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
 9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di estirpazione delle piante infette di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201 e, pertanto, rivestono il carattere di necessità e urgenza per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.
 10. trasmettere il presente atto con unica PEC:
 - al Comune di Massafra (TA) affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conducenti interessati dalle estirpazioni;

- all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
- al Sig. Prefetto di Taranto affinché ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto attraverso la piattaforma CIFRA2, firmato digitalmente e adottato in unico originale:

- è composto da n 11 (undici) facciate e dall'Allegato 1 (composto da 1/A-1/B- 1/C) costituito da n° 12 (dodici) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretariato della Giunta Regionale e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- sarà notificato all'Agenzia Regionale Attività Irriguo e Forestali per l'adozione degli atti conseguenti;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 22/2021, all'Albo regionale on line e conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA" e Sistema Puglia.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

ALLEGATI INTEGRANTI

| |
|--|
| Documento - Impronta (SHA256) |
| ALLEGATI 1.pdf - 108863819b3822871f4b8385f818c404ac6528a68cca6ce373338bbf11c2528f |

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 181/DIR/2024/00172 dei sottoscrittori della proposta:

E.Q. "Gestione dell'emergenza fitosanitaria Xylella fastidiosa pauca"
Francesco Palmisano

E.Q."Programmazione e gestione fitosanitaria"
Anna Percoco

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
Salvatore Infantino



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

ALLEGATO 1




**REGIONE
PUGLIA**


**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**


ALLEGATO 1/A

Costituito da n° 4 (quattro) ortofoto









ALLEGATO 1/B

ARIF
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
fra.palmisano@regione.puglia.it
c.zaza@regione.puglia.it
m.cantatore@regione.puglia.it

OGGETTO: Anno 2024 – DDS N. DEL.....COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTA.

Con la presente il/la sottoscritto/a, nato/a a..... ilCodice Fiscale..... in qualità di (specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di **procedere all'estirpazione** della pianta di cui alla DDS in oggetto:

tramite ARIF

a proprie cure e spese (abbattimento volontario)

In caso di **abbattimento volontario**, rispetta ed accetta quanto prescritto nell'atto in oggetto e pertanto si comunica:

- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del _____;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico _____ (necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza all'estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Il contributo per l'albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve essere corrisposto a:

- nome e cognome _____
- nato/a il _____ a _____
- Codice fiscale _____
- residente in _____ a _____
- codice IBAN _____

(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Data _____

In Fede, _____
(firma del titolare giuridico del terreno)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (_____)
 Il _____ C.F. _____, residente a _____ (_____),
 in _____ n. _____, consapevole che le
 dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
 penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
 eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere _____(1), dei seguenti terreni contraddistinti in catasto terreni:
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____

e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

in fede

(1) *Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...*

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

ALLEGATO 1/C

| Area delimitata <i>Xylella fastidiosa</i> – sottospecie <i>pauca</i> ST53 PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2024 | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|------------|---|
| ZONA | AGRO | ID CAMPIONE | RAPPORTO PROVA | DATA RAPPORTO PROVA | SPECIE | LONGITUDINE | LATITUDINE | FOGLIO | PARTICELLA | PROPRIETARIO |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1743528 | 163P/2024 CNR | 22/10/2024 | Olivo (<i>Olea europaea</i>) | 17,152118 | 40,6315176 | 0 | 0 | TAGLIENTE COSIMO GIOVANNI TAGLIENTE GIUSEPPE SEMERARO MARINO STRAGAPEDE CAMILLA |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1734956 | 156P/2024 CNR | 17/10/2024 | Olivo (<i>Olea europaea</i>) | 17,15297613 | 40,60893033 | 30 | 90 | |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1733427 | 154P/2024 CNR | 11/10/2024 | Olivo (<i>Olea europaea</i>) | 17,15886141 | 40,60506962 | 31 | 39 | |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1739377 | 161P/2024 CNR | 23/10/2024 | Olivo (<i>Olea europaea</i>) | 17,16481297 | 40,6069104 | 32 | 20 | |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1740023 | 160P/2024 CNR | 22/10/2024 | Olivo (<i>Olea europaea</i>) | 17,16538637 | 40,60411849 | 32 | 20 | |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1740072 | 158P/2024 CNR | 23/10/2024 | Olivo (<i>Olea europaea</i>) | 17,16416239 | 40,60591254 | 32 | 20 | |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1739516 | 161P/2024 CNR | 23/10/2024 | Olivo (<i>Olea europaea</i>) | 17,16578901 | 40,60782299 | 32 | 20 | RICCI FRANCESCO |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1739247 | 161P/2024 CNR | 23/10/2024 | Olivo (<i>Olea europaea</i>) | 17,16463029 | 40,60577802 | 32 | 20 | |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1740082 | 158P/2024 CNR | 23/10/2024 | Olivo (<i>Olea europaea</i>) | 17,16436699 | 40,60605391 | 32 | 20 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|---------|------------------|------------|-----------------------------|-------------|-------------|----|----|
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1739241 | 161P/2024 CNR | 23/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,16459006 | 40,60588493 | 32 | 20 |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1740659 | 160P/2024 CNR | 22/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,16486901 | 40,60742235 | 32 | 20 |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1739918 | 158P/2024 CNR | 23/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,16482982 | 40,60476787 | 32 | 20 |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1740619 | 160P/2024 CNR | 22/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,16450959 | 40,60695807 | 32 | 20 |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1740627 | 160P/2024 CNR | 22/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,16442048 | 40,60715 | 32 | 20 |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1740632 | 160P/2024 CNR | 22/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,16450922 | 40,60716249 | 32 | 20 |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1740686 | 160P/2024 CNR | 22/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,16548592 | 40,60805971 | 32 | 20 |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1739572 | 161P/2024 CNR | 23/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,16562472 | 40,60812487 | 32 | 20 |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1739403 | 161P/2024 CNR | 23/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,1646437 | 40,60662005 | 32 | 20 |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1740025 | 158P/2024 CNR | 23/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,16537295 | 40,60437197 | 32 | 20 |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1740049 | 158P/2024 CNR | 23/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,1633798 | 40,60551176 | 32 | 20 |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1739582 | 161P/2024 CNR | 23/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,16564828 | 40,60789316 | 32 | 20 |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1739211 | 161P/2024 CNR | 23/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,16476977 | 40,60621991 | 32 | 20 |

RICCI
FRANCESCO

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|---------|------------------|------------|-----------------------------|-------------|-------------|----|----|
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1739343 | 161P/2024 CNR | 23/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,16512784 | 40,60703953 | 32 | 20 |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1740642 | 160P/2024 CNR | 22/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,16446085 | 40,60727889 | 32 | 20 |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1740650 | 160P/2024 CNR | 22/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,16453105 | 40,60731769 | 32 | 20 |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1740681 | 160P/2024 CNR | 22/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,16491871 | 40,60795068 | 32 | 20 |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1739983 | 158P/2024 CNR | 23/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,16452837 | 40,605385 | 32 | 20 |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1739191 | 161P/2024 CNR | 23/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,16448009 | 40,60710876 | 32 | 20 |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1740089 | 158P/2024 CNR | 23/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,16420382 | 40,6063146 | 32 | 20 |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1740706 | 160P/2024 CNR | 22/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,16548357 | 40,60782477 | 32 | 20 |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1740609 | 160P/2024 CNR | 22/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,16423601 | 40,60665568 | 32 | 20 |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1740033 | 158P/2024 CNR | 23/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,16388059 | 40,60542366 | 32 | 20 |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1740038 | 158P/2024 CNR | 23/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,16371148 | 40,60540119 | 32 | 20 |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1739147 | 161P/2024 CNR | 23/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,16424137 | 40,60727167 | 32 | 20 |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1740061 | 158P/2024 CNR | 23/10/2024 | Olivo (Olea europaea) | 17,16350446 | 40,60579303 | 32 | 20 |

RICCI
FRANCESCO

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|---------|------------------|------------|---------------------------------------|-------------|--------------|----|----|--------------------|
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1739989 | 158P/2024 CNR | 23/10/2024 | Olivo (<i>Olea europaea</i>) | 17,16445044 | 40,60543117 | 32 | 20 | |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1740634 | 160P/2024 CNR | 22/10/2024 | Olivo (<i>Olea europaea</i>) | 17,16475478 | 40,60373915 | 32 | 28 | RICCI FRANCESCO |
| Zona Contenimento | MASSAFRA | 1740671 | 160P/2024 CNR | 22/10/2024 | Olivo (<i>Olea europaea</i>) | 17,16379783 | 40,603995502 | 32 | 28 | |